



Dai diritti alle autorizzazioni: *istruzioni per l'uso*

Entro il 31 marzo le domande. La superficie vitata nazionale potrà crescere dell'1% annuo. **Il nuovo regime rimarrà in vigore fino al 2030**

Vino, si cambia. Dal 1° gennaio 2016 i diritti di impianto e reimpianto hanno lasciato il posto alle autorizzazioni, il nuovo sistema che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2030 e che è stato pensato per garantire un aumento ordinato degli impianti viticoli, evitando i rischi, paventati dal mondo produttivo, di una liberalizzazione *tout court*. Insomma: una soluzione per traghettare il settore verso il libero mercato, ma in modo graduale, in un contesto che vede comunque la produzione vitivinicola europea non più eccedentaria e la domanda mondiale in crescita.

La differenza di fondo tra diritti e autorizzazioni è rappresentata dal fatto che mentre i primi potevano essere acquistati e venduti, le nuove autorizzazioni saranno assegnate gratuitamente sulla base di bandi nazionali, non potranno essere trasferite e avranno una validità triennale.

Per il primo anno di applicazione, in Italia è stato deciso (decreto Mipaaf n.12.272 del 15 dicembre scorso) un meccanismo di assegnazione proporzionale a tutti i produttori che ne faranno

richiesta, senza ulteriori criteri di selezione, nel limite massimo dell'1% annuo della superficie vitata nazionale. Le domande dovevano essere fatte al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo attraverso il sistema informativo Sian.

L'era dei diritti di impianto e reimpianto, durata quasi quarant'anni, è ufficialmente finita il 31 dicembre 2015, data ultima prevista per la compra-vendita dei titoli in possesso. Dopo tale data, chi è in possesso di diritti di impianto validi e non utilizzati potrà solo convertirli in autorizzazioni, ma non trasferirli. Le richieste di conversione potranno essere presentate alla Regione entro il 31 dicembre 2020 e le relative autorizzazioni scadranno il 31 dicembre 2023.

Cosa prevede il bando

Le autorizzazioni per nuovi impianti saranno dunque da quest'anno e per i prossimi 15 anni l'unico sistema ammesso per aumentare le superfici vitate in Europa, sulla base di bandi annuali nazionali.

A cura della
REDAZIONE



La scelta italiana è stata di avvalersi della percentuale massima di crescita prevista dalla normativa europea, vale a dire l'1% annuo (determinato sulla base della superficie al 31 luglio dell'anno precedente). Si tratta di circa 6.500 ettari per anno (il dato ufficiale dovrà essere fornito da Agea). L'assegnazione potrà avvenire sulla base di criteri oggettivi e parametri di priorità, o tramite un meccanismo di proporzionalità. In questo primo anno di applicazione si è optato per quest'ultima possibilità. Ciò significa che tutte le richieste verranno accolte, ma che la superficie vitata riconosciuta a ciascuna azienda dipenderà dal numero di domande.

Una clausola di salvaguardia prevede che, in caso di domande superiori alla disponibilità, a ogni regione saranno comunque garantite le rispettive percentuali teoriche di crescita fino all'1%. Per l'Emilia-Romagna ciò significa circa 510 ettari in più.

Come dicevamo, le domande dovevano essere inviate per via telematica al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 marzo e ogni Regione rilascerà le autorizzazioni entro il 1° giugno. Alle Regioni spetta anche il compito di tenere un registro informatico delle autorizzazioni.

Le richieste di nuove autorizzazioni sono considerate ammissibili se nel fascicolo aziendale è presente una superficie agricola di dimensione almeno pari a quella richiesta. Nella domanda dovrà essere indicata la dimensione del nuovo impianto e la sua localizzazione.

Se l'autorizzazione rilasciata corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta (a fronte evidentemente di un numero molto elevato di domande), l'azienda agricola può rinunciare all'autorizzazione senza sanzioni. Gli ettari non concessi potranno essere trasferiti all'anno successivo, in aggiunta alla percentuale di crescita nazionale dell'1%. In alternativa possono essere assegnati, entro il 1° ottobre successivo, alle aziende agricole le cui domande non sono state pienamente accolte. È importante sapere che le autorizzazioni per nuovi impianti non possono usufruire dei contributi delle misure di ristrutturazione e conversione dei vigneti.

Termini tassativi per i reimpianti

Le autorizzazioni per il reimpianto sono concesse, entro tre mesi dalla domanda, ai produttori che estirpano un'equivalente superficie vitata. La richiesta va presentata durante la stessa campagna vitivinicola in cui ha luogo l'estirpazione o fino al termine della seconda campagna successiva.

Nella domanda di autorizzazione deve essere indicata la dimensione e l'ubicazione della superficie estirpata e delle superfici da reimpiantare nella stessa azienda in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Il vigneto può essere realizzato su una superficie dell'azienda diversa da quella per cui è stata concessa l'autorizzazione, a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione, che l'autorizzazione sia ancora valida e che non siano state previste restrizioni.

Per evitare il rischio di svalutazione delle produzioni a indicazione d'origine protetta o garantita, lo Stato può limitare il rilascio di autorizzazioni al reimpianto, ad esempio nelle zone Dop o Igp. Tali restrizioni devono essere rese pubbliche entro il 1 marzo e si applicano per un massimo di tre anni. L'autorizzazione al reimpianto anticipato può essere concessa, entro tre mesi dalla domanda, ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata entro la fine del quarto anno dall'impianto del nuovo vigneto.

Sono esentate dal regime delle autorizzazioni le superfici per esclusivo consumo familiare, quelle derivanti da espropri per motivi di pubblica utilità, quelle di tipo sperimentale.

Al termine di questo primo anno di applicazione, il Ministero delle Politiche agricole farà una verifica e in base a questa potrà decidere eventuali aggiustamenti. Tra le possibilità offerte dalla normativa europea quella di introdurre criteri di priorità nell'assegnazione delle autorizzazioni annuali, ad esempio a favore di produttori al primo insediamento, o nel caso di superfici che contribuiscano alla conservazione dell'ambiente o che siano soggette a particolari vincoli ambientali (ad esempio oltre i 500 metri).

È possibile anche prevedere limitazioni al rilascio delle autorizzazioni in determinate aree, per scongiurare il rischio di un'offerta eccedentaria o per evitare la svalutazione delle produzioni più pregiate.

Gli impianti effettuati senza le specifiche autorizzazioni sono illegali. Il produttore, oltre a estirparli a proprie spese, sarà tenuto al pagamento delle sanzioni previste. ■